



LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

NONA SEZIONE CIVILE (ex QUARTA A)

nella persona della dott.ssa Natalia Ceccarelli , ha pronunciato il  
seguinte

DECRETO

nel procedimento camerale n. 1887 /2017 V.G., avente ad oggetto:  
equa riparazione ex Lege n. 89/2001, promosso da:

**MARIA GIULIA** (C.F.: \_\_\_\_\_), in

proprio e nella qualità di erede di \_\_\_\_\_ Vincenzo, e \_\_\_\_\_ Anna,

rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. LIGUORI

MICHELE (LGRMHL58P14F839K), presso il quale elettivamente

domicilia in NAPOLI Piazza Esedra Ed. EDILFORUM CENTRO

DIREZIONALE ISOLA F/10

RICORRENTE

CONTRO

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello

Stato, presso i cui uffici, alla Via Diaz n. 11 in Napoli, è

domiciliato per Legge

RESISTENTE

\* \* \*

La Corte;



Visto il ricorso presentato dalla ricorrente in epigrafe, in proprio e nella

qualità di erede di Vincenzo e Anna, osserva quanto segue.

A mezzo di tale ricorso viene richiesto l'indennizzo per l'irragionevole durata

del processo civile svoltosi, in primo grado, innanzi al Tribunale di Napoli

con r.g.n. 2268/2001, definito con la sentenza n. 5461 del 30.04.2009, ed, in

secondo grado, innanzi alla Corte di Appello di Napoli con r.g.n. 2635/2009,

definito con sentenza n. 880 del 3.3.2016 (irrevocabile il 3.4.2017).

Il suddetto processo civile è iniziato, giusta citazione dell'1.2.2001, ad

impulso di Olga, in proprio e nella qualità di legale rappresentante

di Lucrezia, nei confronti di Romano Ciro e della Genertel S.p.a., per

il risarcimento dei danni patiti *iure proprio e iure hereditatis* in conseguenza

del decesso del loro dante causa Pasquale.

Con comparsa di intervento volontario del 29.3.2001, si è costituita in lite

l'odierna ricorrente, germana del de cuius, unitamente a Vincenzo e

Anna, genitori del predetto e della ricorrente, e a Pasqualina,

Antonio e Giuseppe, anch'essi germani del de cuius.

In data 3.7.2009, dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, è deceduta

Anna.

Nel giudizio di secondo grado, iniziato ad impulso della Spa Genertel con atto

di citazione notificato il 16.06.2009, la ricorrente si è costituita con comparsa

del 26.10.2009, in proprio e quale erede di Anna.

Anche Vincenzo, in proprio e quale erede di Anna, si è

costituito con comparsa del 26.10.2009.

In data 15.4.2010 è deceduto Vincenzo.



Non risulta in atti la costituzione, nel giudizio di appello, della ricorrente, in  
qualità di erede di Vincenzo, dopo il suo decesso.

Alla luce dell'allegata documentazione il giudizio in oggetto, iniziato il  
29.03.2001 e definito il 3.3.2016, ha avuto le seguenti durate complessive:

a) per Maria Giulia: una durata complessiva di anni 14, mesi 11 e  
gg. 2, superiore al termine di cinque anni (primo e secondo grado)  
previsto dalla Legge (eccedenza pari ad anni 9, mesi 11, gg. 2);

b) per Anna: una durata complessiva di anni 8, mesi 3 e gg. 4 (con  
decorrenza dal 29.3.2001 e fino al decesso), superiore al termine di tre  
anni (primo grado) previsto dalla Legge (eccedenza pari ad anni 5, mesi 3,  
gg. 4);

c) per Vincenzo una durata complessiva di anni 9 e gg. 16 (con  
decorrenza dal 29.3.2001 e fino al decesso), superiore al termine di tre  
anni (primo grado) previsto dalla legge (eccedenza pari a anni 6 e gg. 16);  
la durata del secondo grado di giudizio non eccede, per il  
Vincenzo, il termine di legge;

d) per Maria Giulia quale erede costituita in lite di Anna (dal  
26.10.2009 al 3.3.2016), una durata complessiva di anni 6, mesi 4 e gg. 5,  
superiore al termine di due anni (secondo grado) previsto dalla legge  
(eccedenza pari a anni 4, mesi 4 e gg. 5);

e) per Maria Giulia quale erede di Vincenzo, una durata pari  
a zero, non constando in atti la costituzione della ricorrente nel giudizio di  
appello in qualità di erede del predetto.

Secondo la giurisprudenza pacifica della Corte di Cassazione (*ex multis* Cass.  
n. 24399/2009) i detti termini pongono solo una presunzione minima di



durata ragionevole del processo, ma non escludono che il giudice, valutata la complessità dell'oggetto del giudizio, possa ritenere ragionevole una durata maggiore.

Nella specie, il processo presupposto aveva ad oggetto l'accertamento della responsabilità del convenuto Romano Ciro nella causazione del sinistro stradale in cui perse la vita Pasquale e la quantificazione del danno patito dalle attrici e dagli intervenienti volontari; nel corso del giudizio è stata chiamata in causa l'Assitalia, quale impresa designata per il F.G.V.S., e sono stati escussi numerosi testi.

Detta particolare complessità, intimamente connessa alla necessità di ricostruzione della dinamica del sinistro mortale, e alla pluralità di parti rivendicanti il risarcimento, giustifica, anzi impone, di fissare come ragionevole una durata complessiva del giudizio presupposto in maniera superiore a quella fissata dalla legge, ovvero in complessivi anni 7 (anni quattro per il primo grado ed anni 3 per il secondo grado); pertanto, i periodi eccedenti debbono essere individuati di conseguenza.

Da tali periodi deve poi essere sottratto, ai sensi dell'articolo 2 comma 2quater della L. 89/2001, quello intercorrente tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l'appello (1.5.2009) e la proposizione dello stesso (16.6.2009), per complessivi mesi 1, gg. 15.

Ciò premesso, i periodi eccedenti la durata ragionevole debbono essere determinati, nel caso di specie, nei seguenti modi:

a1) con riferimento a Maria Giulia in proprio: nella misura di anni 7, mesi 9, gg. 17 (indennizzabili anni 8);



b1) con riferimento a	Anna, nella misura di anni 4, mesi 1, gg. 19
(indennizzabili anni 4);	
c1) con riferimento a	Vincenzo nella misura di anni 4, mesi 11 e gg.
1 (indennizzabili anni 5);	
d1) con riferimento a	Maria Giulia in qualità di erede costituita in lite
di	Anna nella misura di anni 3, mesi 2 e gg. 20 (indennizzabili anni
3);	
e1) con riferimento a	Maria Giulia in qualità di erede di
Vincenzo nella misura pari a zero.	
Ritenuto che, in ragione della complessità della causa, possono essere	
riconosciuti alla ricorrente, importi corrispondenti al valore medio, ovvero	
euro 600,00 per ciascuno dei primi tre anni, nonché euro 720,00 per gli anni	
dal quarto al settimo compreso (incremento del 20%, ai sensi dell'art. 2 bis	
comma 1 L. n. 89/01);	
Ritenuto, quindi, di dover liquidare le seguenti complessive somme:	
a2) in favore di	Maria Giulia in proprio: euro 5.400,00 (1.800,00 +
3.600,00), oltre interessi legali decorrenti dalla domanda;	
b2) in favore di	Maria Giulia quale erede di Anna e nei limiti
della propria quota ereditaria: euro 2.520,00 (1.800,00 + 720,00), oltre	
interessi legali decorrenti dalla domanda;	
c2) in favore di	Maria Giulia quale erede di Vincenzo e nei
limiti della propria quota ereditaria: euro 3.240,00 (1.800,00 + 1.440,00),	
oltre interessi legali decorrenti dalla domanda;	



d2) in favore di Maria Giulia in qualità di erede costituita in lite di

Anna e nei limiti della propria quota ereditaria: euro 1.800,00, oltre interessi legali decorrenti dalla domanda.

Le spese, liquidate sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per i procedimenti monitori, seguono la soccombenza, con attribuzione.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Napoli, Nona sezione civile (ex Quarta A), così provvede:

Accoglie per quanto di ragione il ricorso; per l'effetto, condanna il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro *pro tempore*, al pagamento, senza dilazione, in favore della ricorrente, in proprio e quale erede di Anna e

Vincenzo, ed in tale ultima qualità nei limiti delle rispettive quote ereditarie, della somma complessiva di euro 12.960,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo.

Autorizza in mancanza la provvisoria esecuzione.

Condanna il Ministero suddetto al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 27,00 per esborsi ed euro 800,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario avv.

Michele Liguori.

Così deciso in Napoli, il 24.10.2017

Il Consigliere Delegato  
dott.ssa Natalia Ceccarelli

